

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf

(2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 18 dicembre 2003, ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCERNENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA' DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI

1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, prende le mosse da una richiesta della Società Bologna F.C. 1909 S.p.A. relativa alla interpretazione dell'articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.

L'articolo in esame, dal quale necessariamente occorre muovere, ha ad oggetto le disposizioni transitorie in materia di criteri di ripartizione dei diritti televisivi collettivi e così recita: *"1. I criteri di ripartizione, approvati con delibera definitiva dall'assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di avere vigore da tale ultimo giorno. Il presente articolo 46 ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno 2005.*

2. Senza pregiudizio dell'effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici ospitanti, la Lega Nazionale Professionisti, dall'anno anteriore alla scadenza del predetto periodo, porrà all'ordine del giorno di proprie assemblee l'esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30 giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi e dei fini di cui sopra.

3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati per un triennio.

4. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il Consiglio di Lega.”.

Come è possibile rilevare dalla lettura dell'articolo sopra riportato, esso integra il recepimento, all'interno del Regolamento della L.N.P., di un accordo negoziale stipulato in sede di Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B in data 19 marzo 1999. Detto accordo aveva, nella intenzione delle parti contraenti, funzione mutualistica tra tutte le società di serie A e di serie B facenti parte della Lega Nazionale Professionisti. In base a tale pattuizione venivano individuati i criteri di riparto dei proventi televisivi collettivi sino al 30 giugno 2005 e successivamente, in virtù del coordinato disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo in parola, veniva stabilito che gli stessi criteri, se non si fosse individuata una soluzione idonea a perseguire (dopo il 30 giugno 2005) l'identico scopo mutualistico, dovevano ritenersi prorogati (comma 3) per un ulteriore triennio, sino alla data del 30 giugno 2008.

2. Al fine di esaminare la legittimità di detta pattuizione, occorre muovere dall'analisi dei criteri che la hanno ispirata. Appare evidente che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un accordo regolato da norme di carattere civilistico, tendenti, in un contesto di mutua solidarietà, alla rinuncia da parte di alcuni soggetti (le società di serie A), presuntivamente ritenute più ricche, in favore di altri soggetti (le società di serie B), considerati più poveri. L'oggetto di tale accordo consiste nella devoluzione di alcuni crediti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, in misura diversa da quelli effettivamente realizzati, in favore delle società sportive economicamente meno provvedute.

L'accordo era basato su proiezioni valutate all'epoca della stipulazione ed esaminate nelle due successive Assemblee della L.N.P. del 23 febbraio 1999 e del 19 marzo 1999. In base a tali proiezioni venne stabilito un criterio mutualistico di ripartizione, sulla base dei principi in precedenza individuati, prevedendosi che l'accordo dovesse restare fermo almeno sino al 30 giugno 2005 e, in mancanza di un successivo accordo, sino al 30 giugno 2008.

3. Chiarito così il problema, occorre individuare la legittimità dell'accordo sulla base delle norme ermeneutiche desumibili dal codice civile. Appare evidente che l'accordo in esame trae le mosse dalla libertà negoziale e dalla disponibilità dei diritti sancite dall'articolo 1322 c.c..

Pertanto, appare pienamente legittima l'attività di disposizione dei proventi televisivi operata attraverso la ripartizione pattuita nel corso dell'Assemblea del 19 marzo 1999. Invero, tale accordo (a prescindere dalla circostanza che lo stesso è stato recepito nell'ambito delle norme transitorie al Regolamento della L.N.P.) è, comunque, vincolante per le società che lo hanno stipulato e, in base ai poteri delegati al Presidente ed al Vice Presidente della Lega, anche nei confronti dei soggetti che, nel corso del tempo, avrebbero guadagnato, attraverso il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, il diritto ad essere soggetto creditore e/o percettore di somme derivanti dall'accordo mutualistico in parola.

4. Alla luce della ermeneutica interpretativa, che si accompagna ad ogni negoziazione di diritto privato avente le caratteristiche della durata, è necessario interpretare detta pattuizione in base al criterio di ragionevolezza, più volte indicato dalla dottrina come momento di individuazione di una possibile eccessiva onerosità sopravvenuta.

Invero, alla luce del coordinato disposto del primo comma dell'articolo 1467 e dell'articolo 1468 del codice civile, è possibile rilevare come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica "se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto".

Ora, poiché, nel caso di specie si è in presenza di un contratto di durata, certamente non aleatorio (art. 1469 c.c.), la cui prestazione incombe su una sola parte (le società di serie A), occorre verificare se il non realizzarsi della proiezione, predisposta dai vice presidenti dell'epoca (Galliani e Dal Cin), integri una ipotesi tale da determinare l'insorgere di un ipotesi di eccessiva onerosità.

Sul punto, la giurisprudenza ha, in più circostanze, chiarito che l'eccessiva onerosità deve ravvisarsi qualora vi sia una notevole alterazione del rapporto originario previsto (cfr. Cass. 23.2.2001, n. 2661; Cass. 9.4.1994, n.3342); nel caso di specie, appare evidente come ci si trovi in presenza di pattuizioni, collegate ad una proiezione che, nel frattempo, non si è realizzata, in quanto - come risulta dalla documentazione in atti - si è determinato uno stravolgimento dei parametri originari, fino a far divenire eccessivamente onerosa la prestazione per i soggetti tenuti al pagamento di contribuzioni superiori a quanto dagli stessi viene percepito in base ai "diritti televisivi" in parola.

In conseguenza di ciò, ferma restando la vincolatività dell'accordo stipulato nel marzo del 1999 sino al termine del campionato in corso e cioè sino alla data del 30 giugno 2004, e ciò in quanto sulla base di detto accordo sono stati stilati i bilanci di previsione relativi al campionato in corso, appare necessaria la riduzione ad equità delle condizioni dell'accordo, a suo tempo stipulato, ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1467 c.c..

Alla base della nuova negoziazione che, come detto, dovrà attuarsi a partire dal 1° luglio 2004, dovranno essere utilizzati i contrapposti criteri della mutualità, in favore di **tutte** le società economicamente più deboli, eventualmente con le opportune graduazioni (prestando attenzione non soltanto alla collocazione all'interno del campionato di serie A o di serie B, ma anche ad altri criteri, quali quello del bacino di utenza e della potenzialità di diffusione televisiva delle singole società e della partecipazione alle Coppe europee) e quello della ragionevolezza, in virtù del quale non possono essere imposti, in base al principio della mutualità, che è stato sempre alla base dell'organizzazione sportiva, criteri eccessivamente onerosi per i soggetti chiamati unilateralmente ad operare esborsi di denaro in favore di altri soggetti.

P.Q.M.

la Corte Federale esprime il parere che la disposizione di cui all'art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l'accordo fra le società appartenenti alla Lega debba essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.

.....

2. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI DIVERSI

calciatore Soderini Alessandro:

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Sederini Alessandro;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Soderini Alessandro.

* * * * *

dirigente Pezzica Giovanni:

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Pezzica Giovanni;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Pezzica Giovanni.

.....

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatori Selvini Angelo

(istanza reiterata)

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dal calciatore Selvini Angelo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 20 febbraio 2004;
- esaminata la documentazione in atti, ivi compresa quella successivamente richiesta al competente Comitato Regionale ad integrazione della pratica;
- tenuto conto di quanto addotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Selvini Angelo.

* * * * *

calciatore Favasulli Salvatore

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia propo-

sta dal calciatore Favasulli Salvatore in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al;
7 maggio 2005;

- esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di grazia avanzata dal calciatore Favasulli Salvatore.

.....

allenatore Silvestrini Luciano

(istanza reiterata)

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dall'allenatore Silvestrini Luciano in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 10 luglio 2004;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto di quanto addotto dal tesserato e considerate anche le condizioni personali dell'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dall'allenatore Silvestrini Luciano.

dirigente Federico Vincenzo

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia proposta dal Sig. Federico Vincenzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 3 gennaio 2006;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto di quanto addotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal Sig. Federico Vincenzo.

.....

ORDINANZE

4. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTA-SI IL 22 E 23 LUGLIO 2003, E DI TUTTE LE DETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTE

Con reclamo in data 28.7.2003, la Salernitana Sport adiva la Corte federale per ottenere la declaratoria di nullità dell'Assemblea di Categoria di Serie B della Lega Nazionale Professionisti,

tenutasi il 22 e 23 luglio 2003, e di tutte le determinazioni da questa assunte, eccettuando la violazione dell'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento di Lega.

Successivamente, la società, con nota del 17.12.2003, trasmessa via fax, comunicava di rinunciare al reclamo in parola.

La Corte federale, pertanto, decidendo sul reclamo come in epigrafe proposto dalla Salernitana Sport, prende atto della rinuncia, disponendo l'archiviazione del reclamo medesimo e l'incameramento della relativa tassa.

.....

7. RECLAMO DEL CALCIO CATANIA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MUTUALITA', ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16 OTTOBRE 2003

La Corte federale, sul reclamo come in epigrafe proposto dal Calcio Catania, sentiti i difensori della parte, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo

.....

8. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL'ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTA FEDERICO, GIA' ARBITRO EFFETTIVO, SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERA

La Corte federale, sul parere come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per ulteriore istruttoria.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 23 dicembre 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)